



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/01/2009

AGGIORNAMENTO 30/01/2009. NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniela	Assessore
		Vice			
MONTEINO	Eslerino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICERIANELLI	Mario	"
COFFECELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	ROBANO	Giulia	"
DANIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIONI *****

ASSENTI: MARRAZZO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 44

Oggetto:

Art. 30 Legge Regionale n. 31/2008 (Legge finanziaria per il 2009). Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali. Approvazione Statuto.

44 30 GEN. 2009 *ms*

OGGETTO: Art. 30 legge regionale n.31/2008 (Legge finanziaria per il 2009). Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali. Approvazione Statuto.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore agli Affari Istituzionali, Enti Locali - Sicurezza;

VISTO l'articolo 56 dello Statuto della Regione Lazio che disciplina la partecipazione della Regione Lazio alle fondazioni;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale n. 31/2008 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009", che detta disposizioni per la costituzione della Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali e, in particolare, il comma 1 il quale prevede che alla stessa può far parte come socio fondatore, oltre alla Regione Lazio, l'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (A.R.A.L.L.);

VISTA la legge regionale n. 32/2008 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009", che ha istituito i capitoli R42515 (denominato "Partecipazione della Regione Lazio alla Costituzione della Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali") e R41515 (denominato "Spese di funzionamento della Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali");

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile per la parte riguardante le disposizioni sulle fondazioni;

CONSIDERATO che, per l'attuazione delle predette disposizioni, sono stati promossi una serie di incontri con i rappresentanti dell'A.R.A.L.L. nel corso dei quali è stato predisposto uno schema di statuto della "Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali", che la Regione Lazio e l'A.R.A.L.L., ognuno per quanto di propria competenza, dovranno approvare con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 54 del 19 gennaio 2009, con la quale l'A.R.A.L.L. ha comunicato di aver con propria deliberazione aderito alla costituenda Fondazione ed approvato lo Statuto;

RILEVATO che nello Statuto risultano soddisfatte le condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 30 della legge n.31/ 2008 (Legge finanziaria 2009);

RITENUTO che anche la Regione Lazio debba procedere all'approvazione dello Statuto della costituenda Fondazione;

VISTO l'allegato Statuto della "Fondazione RE.SE.T. - Rete Servizi Territoriali", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare lo Statuto della "Fondazione RE.SE.T. Rete Servizi Territoriali", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

44 30 GEN. 2009 *PA*



La Direzione Regionale Istituzionale, Enti Locali - Sicurezza provvederà all'adozione dei conseguenti atti amministrativi, la cui spesa graverà sui capitoli R41515 e R42515 del bilancio regionale, es. fin. 2009, che presentano sufficiente disponibilità.



STATUTO
FONDAZIONE.doc

IL VICE PRESIDENTE: F.to Esterino MONTINO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 29 FEB. 2009





ALLEGATO

ALLEG. alla DELIB. N. 44 *AB*
DEL 30 GEN. 2009

STATUTO


AB

della

FONDAZIONE RETE SERVIZI TERRITORIALI (RE.SE.T.)

per

le Autonomie Locali del Lazio


IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Vincenzo Boncoraglio

PARTE I

Costituzione e scopi della Fondazione

Art. 1

Costituzione

1. Ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale n.31 del 24 dicembre 2008 è costituita, per iniziativa della Regione Lazio e dell'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (ARALL), la Fondazione Rete Servizi Territoriali (RE.SE.T.) per le Autonomie Locali del Lazio, d'ora in poi indicata come Fondazione.
2. La Fondazione ha sede in Roma. Il Consiglio di Amministrazione, onde operare più efficacemente, nell'ottica della sussidiarietà, ha piena facoltà di istituire nel territorio della Regione Lazio sedi secondarie, uffici, delegazioni, rappresentanze e sopprimerle.
3. La Fondazione può promuovere ed aderire ad associazioni ed organismi, aventi medesimi scopi.
4. La Fondazione costituisce soggetto strumentale ed agenzia tecnica della Regione Lazio per le Autonomie Locali.
5. Gli organi della Fondazione possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.
6. Le finalità della Fondazione si esplica nell'ambito della Regione Lazio.
7. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

Natura Giuridica

1. La Fondazione risponde ai principi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice Civile e leggi collegate.
2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità e di efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio. Non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Per il perseguimento dei propri scopi provvede direttamente alla gestione dei beni ad essa affidati e può altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Alle attività commerciali si applica quanto previsto dalle vigenti normative in materia di Fondazioni.
3. La Regione Lazio esercita sulla Fondazione il controllo analogo a quello esercitato nei confronti delle proprie strutture organizzative e strumentali, oltre alla vigilanza espletata ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 3 Scopi della Fondazione

1. La Fondazione, nel rispetto di attribuzioni, prerogative e funzioni degli EE LL, persegue i seguenti scopi:
- a) promuovere lo sviluppo e la crescita civile, culturale e socio-economica dei comuni del Lazio, in particolare di quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti;
 - b) promuovere iniziative e progetti finalizzati all'aumento della qualità della pubblica amministrazione ed al buon governo degli enti locali, sostenendoli nelle fasi di elaborazione, progettazione ed implementazione di azioni pubbliche derivanti da provvedimenti regionali, nazionali e comunitari;
 - c) svolgere attività di sostegno, assistenza tecnica, consulenza ed erogazioni di servizi nell'interesse e nei confronti delle Autonomie Locali del Lazio, anche su incarico della Regione Lazio, direttamente o mediante altri soggetti;
 - d) promuovere ricerche, indagini, rilevazioni e studi in materia giuridica, economica e amministrativa con particolare riferimento all'ordinamento degli enti locali, alle esigenze della Regione Lazio e degli enti locali del Lazio;
 - e) curare la diffusione, con ogni mezzo ritenuto adeguato, dei risultati conseguiti;
 - f) raccogliere, coordinare ed elaborare informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;
 - g) favorire nei confronti degli enti locali l'informazione e la documentazione sull'attività della Regione Lazio;
 - h) operare in favore della comunità regionale, attraverso la valorizzazione dell'immagine degli enti locali del Lazio, intesa come rappresentazione delle diverse realtà culturali, economiche e sociali del territorio;
 - i) favorire nelle città del Lazio lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, nonché delle nuove modalità di comunicazione, anche quale contributo alla riduzione del *digital divide* d'intesa con le Province.
 - j) collaborare con soggetti pubblici e privati che si interessano delle finalità della Fondazione;
 - k) promuovere e diffondere nella Regione, a tutti i livelli, la coscienza dei valori della sussidiarietà, dell'autonomia e del decentramento;
 - l) promuovere ed incoraggiare iniziative per l'educazione civica dei cittadini della Regione Lazio e per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali laziali;
 - m) studiare e proporre l'adozione di misure atte a sollecitare lo sviluppo della democrazia partecipativa e della democrazia deliberativa e di ogni altro strumento in grado di incentivare la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni regionali e locali;
 - n) promuovere, coordinare e gestire programmi regionali, nazionali e comunitari, in raccordo o su incarico delle diverse Istituzioni proponenti;
 - o) svolgere ogni altro compito affidatogli dalla Regione Lazio e compiere ogni altra operazione necessaria e/o utile al perseguimento dei superiori scopi.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione provvede, in particolare:
 - a) ad operare nei settori di interesse degli enti locali, promuovendo e sostenendo attività e progetti di ricerca, formazione, informazione ed innovazione;
 - b) a partecipare a manifestazioni specializzate promosse per valorizzare gli enti locali;
 - c) a fornire assistenza e consulenza, nonché collaborare con le amministrazioni locali, per la definizione di progetti ed obiettivi di miglioramento dell'azione pubblica;
 - d) ad elaborare iniziative di formazione per gli amministratori locali e per il personale degli enti locali, al fine di migliorare i servizi sul territorio;
 - e) a compiere tutti gli atti e negozi, anche immobiliari o finanziari, utili al raggiungimento dei fini statutari;
 - f) ad amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, commodataria, o comunque posseduti;
 - g) a concludere accordi di sponsorizzazione e a stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - h) a partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima, ovvero concorrere alla loro costituzione;
 - i) a promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni e tutte le iniziative idonee a favorire il perseguimento delle proprie finalità;
 - j) a svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

PARTE SECONDA

Finanze e Patrimonio

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 - a) dal fondo di dotazione, pari a Euro 200.000 versato interamente dalla Regione Lazio e di cui all'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante e sostanziale;
 - b) dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, ceduti dai fondatori;
 - c) da tutti i beni, mobili ed immobili, acquistati dalla Fondazione con la propria disponibilità;

- d) da erogazioni, donazioni, lasciti, eredità, da quant'altro pervenga alla Fondazione con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - e) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate e dagli avanzi di gestione conferiti al patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

Art. 6

Fondo di gestione

1. Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del fondo di gestione, costituito da:
 - a) rendite derivanti dal proprio patrimonio;
 - b) contributo annuale della Regione Lazio e da altri contributi dei fondatori e dei soci sostenitori partecipanti;
 - c) contributi ed erogazioni provenienti da soggetti pubblici e privati;
 - d) somme derivanti da eventuali donazioni o eredità non espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - e) proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione sono utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. La Regione Lazio, in qualità di socio fondatore, si obbliga, per il primo triennio dalla costituzione della Fondazione, a versare, annualmente, un contributo non inferiore a quanto previsto per l'anno 2009 dal comma 5 dell'articolo 30 della Legge Regionale n. 31 del 24 dicembre 2008. A decorrere dal quarto anno, l'entità del contributo sarà stabilito attraverso apposito Programma triennale di iniziative ed attività in favore degli enti locali, ed in particolar modo di quelli con popolazione fino a 5.000 abitanti, da aggiornare annualmente, e dal conseguente Piano economico-finanziario, redatti dal Consiglio di Amministrazione medesimo d'intesa con la Regione Lazio.
4. L'Associazione Regionale delle Autonomie Locali (ARALL), in qualità di socio fondatore, si impegna ad attivare permanentemente i sistemi nazionali delle rispettive associazioni che la compongono, al fine di dotare la Fondazione di esperti e consulenti di alto profilo, in grado di attuare con efficienza ed efficacia il programma di iniziative ed attività in favore degli enti locali, nonché contribuire ad allestire e rendere funzionale la sede operativa della Fondazione dotandola dei necessari arredi e strumenti di lavoro e a distaccare le prime unità amministrative di personale.

Art. 7
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo economico deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento; il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.
3. Il bilancio preventivo economico, il bilancio d'esercizio e le relative relazioni sono trasmessi ai fondatori, unitamente alla relazione del revisore dei conti e, d'intesa con la Regione presentati dal Presidente e dal Direttore Generale della Fondazione alla competente Commissione Consiliare della Regione Lazio, alla presenza dell'Assessore regionale competente in materia di Enti Locali.

PARTE TERZA
Ordinamento della Fondazione

Art. 8
Soci fondatori e Soci sostenitori

1. Sono soci fondatori la Regione Lazio e l'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (ARALL).
2. Sono soci sostenitori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati che aderiscano alla Fondazione accettandone le regole statutarie, le finalità e lo scopo e che contribuiscono al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione decide l'esclusione dei soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto.
4. L'esclusione ha luogo anche per estinzione, a qualsiasi titolo dovuta.
5. I soci possono recedere dalla Fondazione con 12 mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
6. I fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 9
Organi

1. Sono organi della fondazione:
 - a) Il Consiglio di Amministrazione;
 - b) Il Presidente;

- c) Il Direttore Generale;
- d) L'Assemblea di Partecipazione;
- e) Il Revisore dei Conti.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni ed è composto da:
 - a) 5 consiglieri nominati dal Presidente della Regione Lazio, tra i quali il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione;
 - b) 5 consiglieri nominati dall'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (ARALL).
 - c) 2 consiglieri nominati dai soci sostenitori nell'ambito dell'Assemblea di partecipazione, a condizione che tali soci siano in un numero non inferiore a 5.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, il sostituto è nominato con le stesse modalità del membro sostituito per la durata in carica del Consiglio stesso.
3. La carica di consigliere è gratuita, salvo il potere del consiglio di deliberare la corresponsione di gettoni di presenza il cui importo complessivo annuo non potrà superare l'indennità mensile prevista per il Sindaco di un Comune sino a 3.000 abitanti ed il rimborso delle spese vive sostenute in funzione della carica.
4. Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il Consiglio chiede la surroga all'organo che lo aveva nominato; il consigliere subentrante resterà in carica fino alla durata del Consiglio stesso.

Art. 11

Convocazione, costituzione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione, almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia una richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno 2/3 dei componenti o il Revisore dei Conti. Decorsi inutilmente 15 giorni dalla richiesta il Consiglio viene convocato dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore delegato.
2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente almeno 7 giorni prima dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate anche con lettera consegnata a mano, o tramite fax, o tramite e-mail, o tramite sms e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione. In caso di urgenza, può essere convocato con 3 giorni di preavviso. Le adunanze

- possono essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; in tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Direttore Generale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della seduta.
3. Il Consiglio di Amministrazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare.
 4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente insediato con la presenza della metà più due dei componenti.
 5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono approvate e assunte se votate almeno da sette Consiglieri di nomina dei soci fondatori e da un Consigliere di nomina dell'assemblea di partecipazione, qualora presente. In caso di non approvazione di un argomento posto all'ordine del giorno per due volte consecutive, o per due sedute andate deserte decide nel merito autonomamente il Presidente, comunicandolo al Consiglio di Amministrazione.
 6. Alle adunanze del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto il Revisore dei Conti.
 7. I verbali delle sedute sono redatti dal Direttore Generale, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto, con funzioni di Segretario.
 8. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte nell'apposito libro verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di indirizzo ai fini dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, provvede a:
 - a) definire le linee generali delle attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nel rispetto delle finalità istituzionali;
 - b) determinare il valore minimo dei contributi dei soci sostenitori e stabilire criteri e modalità per la valutazione di apporti in attività e in beni, materiali ed immateriali;
 - c) determinare il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore Generale, su proposta del Presidente;
 - d) approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
 - e) deliberare su ogni altro atto di carattere patrimoniale e finanziario di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f) deliberare eventuali modifiche statutarie, d'intesa con la Regione Lazio;

- g) deliberare in ordine allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, d'intesa con la Regione Lazio;
- h) deliberare l'accoglimento della richiesta di nuovi soci sostenitori e la loro eventuale cessazione;
- i) approvare la relazione pluriennale di attività e il relativo piano economico finanziario, d'intesa con la Regione Lazio, anche al fine di determinare l'entità del contributo annuale della Regione stessa;
- j) approvare il Piano di Utilizzo degli esperti e dei consulenti di alto profilo messi a disposizione dalle Associazioni delle Autonomie Locali appartenenti all'ARALL, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi fissati nella Relazione Pluriennale di Attività;
- k) approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione, che deve contenere, tra l'altro, le norme di organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
- l) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- m) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto che non siano demandati agli altri organi;
- n) individuare un marchio ed un logo della Fondazione.

Art. 13

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione e, congiuntamente e disgiuntamente al Direttore Generale, la rappresenta legalmente a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giurisdizionali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti, tecnici e periti, di stipulare transazioni e contratti e qualunque altro atto connesso o consequenziale.
2. Il Presidente della Fondazione nomina il Direttore Generale e propone al C.d.A. il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa per la relativa deliberazione.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione. In particolare, egli sovrintende alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni.
4. Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica del Consiglio stesso, cui tali provvedimenti devono essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data della loro adozione.
5. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
6. Il Presidente ha diritto ad un'indennità mensile il cui ammontare è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sino all'importo dell'indennità di un Sindaco di un Comune di 10.000 abitanti. Il Vicepresidente ha diritto ad un'indennità

- mensile il cui ammontare non può superare il 70% dell'indennità mensile del Presidente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea di Partecipazione, garantendo il corretto svolgimento delle relative adunanze.
 8. Il Presidente, in caso di riduzione del numero dei soci sostenitori a meno di cinque, provvede a decretare la decadenza dei membri del CdA nominati dall'Assemblea di partecipazione.
 9. Il Presidente interpreta la linea di indirizzo della Fondazione nei confronti delle autorità e delle istituzioni.

Art. 14

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Fondazione. È l'organo amministrativo della Fondazione. Dura in carica 5 anni e può essere confermato. L'incarico è attribuito in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione. Il trattamento economico, comprensivo di eventuali elementi di premialità, e la posizione giuridica e normativa del Direttore sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione, il quale potrà, altresì, riconoscere al Direttore Generale una indennità di fine mandato, fissandone la misura.
2. Il Direttore Generale ha, congiuntamente e disgiuntamente al Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione. Esclusivamente su delega o di concerto con il Presidente, rappresenta pubblicamente la Fondazione. Il Direttore Generale provvede all'ordinaria gestione della Fondazione. In particolare:
 - a) predispone i programmi d'attività ed i bilanci della Fondazione;
 - b) può assumere obbligazioni nei limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e ne presenta periodico rendiconto;
 - c) sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione, dando attuazione alle decisioni assunte dai suoi organi;
 - d) dà esecuzione alle previsioni di bilancio;
 - e) coordina l'attività degli uffici, definisce l'organizzazione, nomina i responsabili apicali e sottoscrive i contratti individuali ed il contratto collettivo di lavoro dei dipendenti;
 - f) formula proposte di deliberazione per gli organi competenti ed esprime i relativi pareri per quanto di competenza;
 - g) ha la responsabilità delle risorse umane e strumentali della Fondazione;
 - h) stipula convenzioni, accordi e contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive degli organi;
 - i) affida incarichi e cura i rapporti con i consulenti;

- j) partecipa, senza diritto di voto, al Consiglio d'Amministrazione, ove svolge le funzioni di Segretario e all'Assemblea di Partecipazione;
- k) cura l'espletamento degli adempimenti richiesti dal Revisore dei Conti;
- l) assicura il coordinamento delle attività della Fondazione con la Regione Lazio e gli altri enti pubblici e con le Associazioni regionali rappresentative delle autonomie Locali, ANCI, UPI, UNCEM, LEGAUTONOMIE e AICCRE.

Art. 15

Assemblea di Partecipazione


1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dalle persone giuridiche, pubbliche o private, e dagli enti che sostengono le attività dell'associazione con un contributo annuale o pluriennale, consistente in un apporto finanziario, in un'attività anche professionale e nell'attribuzione di beni materiali ed immateriali. La qualifica di socio sostenitore partecipante dura per tutto il periodo di effettiva contribuzione.
2. L'Assemblea di partecipazione è costituita solo in presenza di almeno cinque soci sostenitori ed è sciolta dal Presidente della Fondazione in caso di riduzione dei soci sostenitori a meno di cinque.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina l'entità del contributo di partecipazione e delibera l'accoglimento delle richieste di partecipazione.
4. L'Assemblea di partecipazione delibera a maggioranza qualunque sia il numero dei membri presenti.
5. L'Assemblea elegge due rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi e proposte in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione, nonché sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea disciplina con regolamento interno le proprie modalità di funzionamento.
8. L'Assemblea di Partecipazione è presieduta dal Presidente della Fondazione e dura in carica per il periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione.
9. All'Assemblea di Partecipazione possono partecipare su richiesta e senza diritto di voto, i Consiglieri Regionali del Lazio, l'Assessore agli Enti Locali della Regione Lazio, i membri del Consiglio Regionale delle Autonomie Locali del Lazio e i Presidenti delle Associazioni regionali delle Autonomie Locali del Lazio.

Art. 16
Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti dura in carica 3 anni e può essere riconfermato. È scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili ed è nominato dal Presidente della Regione Lazio.
2. Il Revisore dei Conti percepisce un compenso per l'attività svolta determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti del compenso massimo previsto dalle norme vigenti per il presidente del Collegio sindacale delle società per azioni.
3. Al Revisore dei conti compete:
 - a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti della Fondazione;
 - b) la verifica in ordine alla regolare tenuta della contabilità ed alla rispondenza del bilancio alle scritture contabili;
 - c) la presentazione al Consiglio di Amministrazione di una relazione sui bilanci preventivi e di esercizio predisposti dal direttore;
 - d) a richiesta di convocazione o la convocazione del Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.
4. Tutte le attività del Revisore sono verbalizzate in apposito libro tenuto dal Revisore medesimo.

Art. 17
Personale

1. La Fondazione, per l'espletamento delle proprie attività e per il proprio funzionamento, si avvale di personale messo a disposizione dalla Regione Lazio e dalle Associazioni delle Autonomie Locali aderenti all'ARALL, sulla base di apposite convenzioni. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare una specifica indennità di funzione in favore del predetto personale, aggiuntiva rispetto a tutti gli emolumenti contrattuali già dovuti dai rispettivi datori di lavoro.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può altresì deliberare il ricorso a collaborazioni esterne stabilendo il relativo compenso.
3. La Fondazione istituisce un apposito Albo dei Consulenti composto dagli esperti proposti dall'ARALL, dal quale attingere per eventuali collaborazioni.



PARTE QUARTA
Disposizioni finali

Art. 18
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto sono disposte con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 5/2003. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato è Roma.

Art. 20
Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio è interamente restituito alla Regione Lazio.

Art. 21
Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

